

Statuto sociale del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa

denominato "FONDO UNIHELSE"

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

E' costituito, il **Fondo di assistenza sanitaria Integrativa per i dipendenti, di aziende ed enti** così come individuate dalle norme della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal governo italiano, nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, produttrici di beni e servizi di diversi settori merceologici e aree di attività, di ogni dimensione e assetto societario e proprietario; al quale fanno riferimento i CCNL stipulati dalle Organizzazioni datoriali e dai Sindacati dei lavoratori di seguito menzionate denominato "**FONDO UNIHELSE**" (in seguito "Fondo").

Il Fondo può operare in forma autonoma o in regime totalmente e/o parzialmente convenzionato con gli Enti che, in base alle leggi in vigore, siano autorizzati a prestare coperture di rischio e/o di gestione delle prestazioni.

Il fondo è costituito a seguito dell'accordo interconfederale tra l'organizzazione dei datori di lavoro **UNIMPRESA** - Unione Nazionale di Imprese con sede Legale e Direzione Generale in Roma alla via Barberini n. 95 codice fiscale 90024240633, e **CONF.A.I.L.** Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano Viale Abruzzi n. 38 codice fiscale 97008220150.

Il Fondo ha sede legale in Roma.

La durata è a tempo indeterminato.

Il fondo può istituire sedi secondarie, strutture e uffici periferici in Italia, inoltre, può aprire proprie sedi all'estero nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti comunitari.

L'istituzione delle sedi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il cambio della sede legale non comporta modifica statutaria.

Il Fondo, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Art. 2 - Scopo

Il Fondo opera allo scopo di erogare ai dipendenti, per i soggetti indicati all'art.1 e ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni integrative e/o alternative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, con l'ordinamento, gli organi e le prestazioni stabiliti dal presente Statuto e definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Soci, associati

Sono soci alla costituzione, di seguito chiamati "soci fondatori", del Fondo, le organizzazioni sindacali nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto. Tali soci manterranno, anche in futuro, la qualifica di "soci fondatori".

Potranno partecipare al fondo in qualità di "associati", per la successiva ammissione, i sindacati dei lavoratori firmatari dei CCNL e le organizzazioni di imprese e associazioni che operino nell'ambito dei settori di cui all'art. 1.

I soci fondatori e gli associati, di cui al presente articolo, possono chiedere di recedere dalla compagine sociale del presente Statuto,

inviando comunicazione scritta al presidente del Fondo che convocherà il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni per le decisioni.

Art. 4 - Aderenti

Possono iscriversi al Fondo come aderenti:

- le aziende, le associazioni o gli enti che iscrivono i loro dipendenti e versino il relativo contributo ai sensi di contratti e accordi collettivi nazionali, anche aziendali.

Art. 5 - Iscritti beneficiari (assistiti)

Sono i dipendenti di cui all'art. 4 e il loro nucleo familiare come definito all'art. 6.

Art. 6 - Nucleo Familiare

Ad ogni effetto del presente Statuto il nucleo familiare è costituito dai familiari conviventi e non, ritenendo convenzionalmente a carico i figli fino al compimento dei 26 anni di età, purché conviventi.

All'atto della richiesta di iscrizione al Fondo l'aderente, ove intende avere diritto all'assistenza anche per i nuclei familiari, deve provvedere a comunicare la composizione dei nuclei stessi, esibendo la documentazione comprovante i requisiti di cui sopra, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Iscrizione e recesso

L'iscrizione al Fondo deve essere richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'apposito Regolamento.

La domanda di iscrizione presuppone e comporta la conoscenza da parte dell'interessato delle norme del presente Statuto e del Regolamento che stabiliscono l'entità dei contributi dovuti e delle garanzie prestate; la

piena e incondizionata accettazione di esse, nonché delle loro successive applicazioni e/o modificazioni.

Il recesso dell'aderente può avvenire:

- 1) per comunicazione di recesso con lettera Raccomandata o Pec come previsto dal Regolamento;
- 2) per cessazione di attività certificata;
- 3) per messa in liquidazione volontaria e/o giudiziale, fermo il diritto del Fondo per eventuali crediti da riscuotere.

Art. 8 - Entrate

Il Fondo provvede ai propri scopi con:

- a)** i contributi versati dalle aziende, dagli enti, dalle associazioni e/o per conto, in tutto o in parte dei loro dipendenti e/o associati previsti dai CCNL e/o aziendali;
- b)** i contributi aggiuntivi e volontari eventualmente versati dagli iscritti /assistiti;
- c)** gli importi versati a titolo di quota di ingresso una tantum;
- d)** gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
- e)** da eventuali contributi pubblici e privati;
- f)** da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
- g)** ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

Art. 9 - Contributi

I contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e vengono determinati anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo e devono essere versati con le modalità deliberate dallo stesso organo statutario.

Art. 10 - Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è dovuta da tutti coloro che aderiscono al Fondo ed è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e preventivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza. Gli eventuali residui attivi di un esercizio sono riportati a nuovo in quello successivo. È fatto espresso divieto di distribuire avanzi di gestione, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 - Prestazioni

Le prestazioni sanitarie sono integrative e/o alternative, da quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, hanno carattere esclusivamente economico e vengono fornite nei limiti dei Piani Sanitari in vigore.

Le prestazioni sanitarie devono essere adeguate ai mezzi finanziari disponibili. Nel rispetto di tale principio, i limiti, le condizioni e le modalità di erogazione sono stabiliti dal Regolamento delle prestazioni definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Erogazione delle prestazioni

L'erogazione delle prestazioni viene effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute nei limiti previsti dai Piani Sanitari in vigore e dal Regolamento, purché vi sia continuità e regolarità nei versamenti contributivi.

Sono in ogni caso escluse, ai fini dell'erogazione delle prestazioni, le spese

sostenute riferite agli eventi insorti anteriormente alla decorrenza dell'iscrizione al Fondo.

Art. 14 - Perdita della qualifica di Aderente

La qualifica di aderente si perde per uno dei seguenti motivi:

1) quando viene meno uno dei requisiti necessari all'acquisizione della qualifica o per recesso;

2) quando l'aderente non osservi le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento nonché le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di cui al precedente punto 2) la perdita della qualifica è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Organi del Fondo

Gli Organi del Fondo sono:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Revisore Unico.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il fondo è retto da un Consiglio di Amministrazione, composto da (6) sei componenti espressi pariteticamente dall'Organizzazione datoriale UNIMPRESA e dall'Organizzazione sindacale CONFAL; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri tre mandati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il presidente su designazione dell'organizzazione datoriale UNIMPRESA, il Vicepresidente su designazione dell'organizzazione sindacale CONFAL.

Nel caso in cui un Consigliere cessi o decada, per qualsiasi causa, dalla

carica, prima della scadenza naturale, esso può essere sostituito con un altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso su designazione dell'organizzazione di appartenenza e durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

La nomina di ciascun membro è a carattere fiduciario; l'organo che l'ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare al proprio interno un Segretario anche esterno al Consiglio.

Eventuali compensi ai membri del Consiglio sono deliberati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo.

Art. 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione, sia ordinario sia straordinario, è fatta dal Presidente, tramite posta elettronica o Pec con almeno sette giorni di preavviso.

In caso di urgenza si potrà procedere con la convocazione "Ad Horas", sempre con l'utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e il relativo ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche mediante

collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente designato.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dall'apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario chiamato a tale funzione. Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione il Segretario o, in caso di assenza o impedimento, una persona designata dal Consiglio stesso.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Revisore Unico.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale del Fondo ed è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi e in giudizio. Può nominare avvocati nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di ogni ordine e grado.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; vigila e cura il funzionamento e l'amministrazione del

Fondo in ottemperanza alle norme statutarie, e adempie tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto.

Il Presidente cura e sottoscrive i rapporti con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali, politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo e internazionale.

Il Presidente ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per quanto riguarda la richiesta presso gli Istituti di credito per la concessione di finanziamenti, scoperti bancari, mutui e apertura di conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi nei limiti del fido concesso.

Il Presidente accetta donazioni, lasciti, contributi dello Stato, della regione, e di altri enti pubblici, di associazioni e organismi privati nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Presidente decide sull'eventuale affidamento di procure generali e/o speciali in rappresentanza del Fondo.

Il Presidente può istituire commissioni chiamando a farne parte, se necessario, anche persone estranee al Fondo. Ha inoltre facoltà di invitare alle riunioni degli organi, persone di particolare competenza per argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal vicepresidente all'uopo nominato.

In caso di dimissioni, o cessazione a qualsiasi titolo, del Presidente, l'incarico è assunto dal vicepresidente, all'uopo nominato, che ne assume le funzioni. Entro sessanta giorni dalle dimissioni i soci fondatori provvederanno alla nomina del nuovo Presidente del Fondo.

Il Presidente così nominato resta in carica sino al termine del residuo periodo di carica del suo predecessore. Il Presidente, anche senza previa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione ha piena facoltà deliberativa ed esecutiva in materia di partecipazione in nome e per conto del Fondo, alla costituzione di enti, fondazioni, società, associazioni, consorzi e altri organismi collettivi, sottoscrivendo i relativi atti costitutivi, e/o sottoscrivendo o acquistando le relative quote, azioni o partecipazioni.

Le disposizioni del Fondo, anche a terzi, riguardanti l'incasso e il pagamento di somme, dovranno essere sottoscritte dal Presidente.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti da lui ritenuti necessari, sottoponendoli per la ratifica alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Revisore unico

Il Revisore unico, aventi tutti i requisiti di legge, è nominato dai soci fondatori su proposta Unimpresa e, come anche il supplente.

Resta in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore unico interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge.

Articolo 20 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono approvate dai soci fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento del Fondo o, comunque, di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente dalle organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali e uno scelto di comune accordo o, in sua mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione determina, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.

Il patrimonio netto, risultante dai conti di chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione o, per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Organizzazione e funzionamento

Il Fondo provvede a disciplinare con un apposito Regolamento l'organizzazione e il funzionamento e ogni aspetto operativo necessario per perseguire gli scopi elencati all'art. 2.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Organizzazione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001

Viene previsto la creazione di un organo di vigilanza monocratico secondo il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 nonché di un Codice Etico.

L'organo di vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Articolo 24 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali e alle eventuali successive integrazioni e modificazioni, che costituiranno parte integrante del presente Statuto.

Art. 25 - Controversie

Per tutte le controversie sociali tra i soci fondatori e gli aderenti, è competente il Foro di Roma.
